

CAMERA DEI DEPUTATI N. 659

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati NANNINI e SGARLATA

Presentata il 13 novembre 1968

Norme integrative degli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574, concernente modifiche alle norme relative ai concorsi magistrali ed all'assunzione in ruolo degli insegnanti elementari

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La legge 25 luglio 1966, n. 574, innova profondamente le norme relative alla assunzione nei ruoli dello Stato degli insegnanti elementari prevedendo la istituzione di una graduatoria provinciale permanente degli insegnanti compresi nelle graduatorie di merito dei concorsi, e rinnova le norme regolanti il conferimento degli incarichi e delle supplenze annuali da parte dei provveditori agli studi. Prevedeva anche norme transitorie intese ad assicurare agli insegnanti non di ruolo con più anni di servizio ed indipendentemente dal limite di età, la possibilità di essere assunti nei ruoli o di conseguire una idoneità per avere la possibilità di venire iscritti nella graduatoria provinciale permanente. L'applicazione di dette norme transitorie (articoli 8 e 9) ha tuttavia posto immediatamente in rilievo una grande sperequazione di trattamento tra gli insegnanti con cinque o più anni di servizio ed in possesso di una o più idoneità e gli insegnanti con la medesima anzianità di servizio ma in possesso della sola approvazione nei concorsi magistrali. Infatti potevano partecipare al concorso speciale tutti gli insegnanti che avessero dieci o più anni di servizio. I dieci anni di servizio sono stati ridotti per

quegli insegnanti che avessero condizioni particolari quali, per esempio, l'approvazione di un concorso e cinque anni di servizio. Ora, mentre per coloro che avevano dieci anni di servizio l'aver o no l'idoneità o la approvazione non ha avuto alcuna importanza per l'ammissione al concorso speciale, per coloro invece che avevano i cinque anni veniva richiesta la condizione dell'aver conseguito l'« approvazione ». Sono venuti, quindi, a beneficiare del concorso speciale gli insegnanti che in un concorso ottennero un punteggio inferiore a 105/175; mentre sono stati esclusi, a parità di servizio, coloro che ottennero un punteggio superiore (magari nello stesso concorso). In pratica si è verificata l'esclusione dal concorso speciale di insegnanti con una o più idoneità e con cinque, sei, sette, otto, nove anni di servizio. L'intenzione del legislatore non può essere stata quella di aver voluto punire coloro che hanno superato in un concorso il 105 e non può essere stata neppure quella di aver voluto favorire soltanto coloro che tale punteggio non hanno raggiunto. L'intenzione del legislatore deve essere stata, invece, quella di ridurre il numero di anni di servizio da dieci a cinque per tutti gli insegnanti che avessero

superato le prove di un concorso e non solo, ripetiamo, per coloro che non avessero raggiunto il minimo stabilito per risultare vincitori o idonei.

Gli idonei con i 5 anni di servizio esclusi dal concorso speciale sono stati danneggiati in duplice modo. Prima con la preclusione ad una eventuale loro immissione in ruolo tramite il concorso speciale, poi perché si sono visti superare nella graduatoria provin-

ciale permanente non solo dagli insegnanti « idonei » o « non » con almeno 10 anni di servizio, ma anche dagli insegnanti « approvati » con cinque anni di servizio.

Le conseguenze sono state dunque gravi e possono far ritenere tale trattamento iniquo. È per rimediare a questa grave omissione che presentiamo la presente proposta di legge ad integrazione degli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il Ministro della pubblica istruzione, entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, autorizza i provveditori agli studi a bandire un concorso speciale riservato agli insegnanti elementari non di ruolo, indipendentemente dal limite di età, che abbiano prestato servizio, con qualifica non inferiore a « buono » per almeno cinque anni in scuole elementari statali, parificate, popolari, sussidiarie e sussidiate dall'anno scolastico 1946-47 all'anno scolastico 1967-68 incluso, di cui almeno tre, successivamente al primo ottobre 1954, in scuole statali elementari e popolari, che abbiano ottenuto un punteggio superiore a 105 punti su 175 in concorsi magistrali banditi dai provveditori agli studi o dall'assessorato all'istruzione della Regione siciliana e che non abbiano partecipato al concorso di cui agli articoli 8 e 9 della legge 25 luglio 1966, n. 574.

ART. 2.

Al concorso speciale riservato, di cui al precedente articolo 1, è assegnata complessivamente la terza parte dei posti disponibili per i concorsi magistrali e per la graduatoria permanente alla data del 1° ottobre 1969 e 1970.